

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

In Ungheria le ingiunzioni di pagamento sono emesse dai *notai*. Tutti i notai sono competenti per il territorio dell'intero paese.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

In Ungheria è competente il tribunale che ha emesso l'ingiunzione di pagamento europea nel caso di cui trattasi.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

In Ungheria le domande d'ingiunzione possono essere presentate, per posta o di persona, direttamente al notaio (in Ungheria il procedimento d'ingiunzione di pagamento è di competenza dei notai).

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

In Ungheria, l'ingiunzione di pagamento europea emessa ai fini della sua esecuzione deve essere sempre corredata della traduzione in ungherese.

Ultimo aggiornamento: 27/03/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.